



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
Provincia di Torino

AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL DIRETTORE DI AREA

N. 156 / 2023

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

---

**OGGETTO:** FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2023/2024 – DIVIETO DI USO PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO, ARTICOLI PIROTECNICI E LANTERNE VOLANTI ATTI AD ARRECARE OFFESA E MOLESTIA A COSE, ANIMALI E PERSONE SULLE AREE PUBBLICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 17 DICEMBRE 2023 ALL' 7 GENNAIO 2024.

---

L'anno 2023 addì 15 del mese di Dicembre

negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2023/2024 – DIVIETO DI USO PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO, ARTICOLI PIROTECNICI E LANTERNE VOLANTI ATTI AD ARRECARE OFFESA E MOLESTIA A COSE, ANIMALI E PERSONE SULLE AREE PUBBLICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 17 DICEMBRE 2023 ALL' 7 GENNAIO 2024.

DIRETTORE DI AREA

**Il Direttore di Area Sviluppo e Tutela del Territorio – Servizio di Polizia Amministrativa**

Considerato che:

- nel periodo delle feste natalizie e di fine e inizio anno lo scoppio di petardi, botti, fuochi d'artificio e altri artifici esplodenti e/o luminosi, anche di libera vendita, danno luogo a disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia ad animali e persone, oltre al decoro urbano, creando altresì turbativa ai festeggiamenti;
- tali comportamenti è causa di disagio e oggetto di lamentela da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- il rumore provocato dallo scoppio di petardi crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni psicofisico;
- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- tali comportamenti sono idonei a recare offesa o molestia alle persone e determinano anche l'insorgere di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;
- l'accensione incontrollata di articoli pirotecnici può generare ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e privato in ragione del potenziale rischio di incendio in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifici che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, arredi pubblici, veicoli privati, etc;

**Richiamate:**

- la circolare del Ministero dell'Interno – Capo della Polizia – nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 che ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 e le annesse linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- la circolare del Ministero dell'Interno nr.557/PASS/U/016223/XV.H.8 del 02/12/2022 che ha emanato, come di consueto, disposizioni allo scopo di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione e di vigilanza in materia di produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione della prossime festività natalizie e del Capodanno;

## **VISTI:**

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- la circolare 11/01/2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- il D.M. del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'Art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- l'articolo 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.577/PAS/U/017638//XV.H.8 del 14 dicembre 2018 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 54, comma 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 30/12/2022 con il quale il precedente è stato nominato Responsabile dell'Area e Sviluppo e Tutela del Territorio – Servizio di Polizia Amministrativa titolare di settore e di Posizione Organizzativa sino al 31/12/2023;

## **ATTESO CHE**

sussiste, pertanto, la necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio cittadino;

## **RITENUTO**

di provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni e pericolo, a cose ovvero offesa o molestia ad animali e persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti

## ORDINA

Per quanto in premessa descritto:

### **DAL 17 DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024**

al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, **nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici nonchè alle aree dedicate ai bambini e alle aree dedicate allo sgambo per gli animali d'affezione:**

1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i petardini da ballo della categoria F1, i prodotti pirotecnici quando abbiano solo effetto di luce e/o colore tipo fontane, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palloni luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
4. Il divieto di lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamma libera;

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689 del 24/11/1981, ai fini della successiva confisca ai sensi dell'Art. 20 della medesima Legge, fatta salva l'applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

La presente ordinanza, sarà inviata a mezzo P.E.C. al Prefetto di Torino, al comando Carabinieri di Alpignano, alla Polizia Municipale ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza sarà altresì resa nota alla cittadinanza mediante:

1. pubblicazione sul sito Web istituzionale;
2. comunicazione agli organi di stampa ed informazione a cura degli uffici comunali competenti;

Ai fini dell'esecuzione, si dispone che la Polizia Municipale di Alpignano, la Stazione Carabinieri di Alpignano e le forze di Polizia sono incaricate a far osservare la presente Ordinanza .

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel termine di 60 giorni dalla notificazione ai sensi del combinato disposto della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, della L. 21 luglio 2000, n. 205 e del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DIRETTORE DI AREA  
TITONEL arch. Franco Sergio

firmato digitalmente